



Un amico a quattro zampe

Vademecum per proprietari responsabili

Un amico a quattro zampe

Vademecum per proprietari responsabili

Chi possiede un cane (proprietario o detentore) è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia amministrativamente e penalmente dei danni o delle lesioni arrecati a persone, animali o cose.

COSA FARE QUANDO SI PRENDE UN CANE - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO O DETENTORE

Tutti i punti sotto elencati costituiscono obblighi ai sensi della normativa vigente.

A REGISTRAZIONE DEL CANE ALL'ANAGRAFE CANINA DEL COMUNE DI RESIDENZA

- Obbligatoria entro 30 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'animale nel nucleo familiare.
- L'iscrizione va effettuata presso lo "Sportello Amico in Comune" ed è gratuita.
- In caso di trasferimento di residenza, cessione definitiva dell'animale o altre variazioni, i proprietari sono tenuti a quanto previsto al punto 3, lettere a) e b), della seconda pagina.

B APPLICAZIONE DEL MICROCHIP

- Obbligatoria entro i primi due mesi di vita. Il microchip consente l'identificazione del cane in caso di smarrimento o sottrazione.

C VACCINAZIONI

- Devono essere effettuate secondo quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni veterinarie (alcune sono obbligatorie).

D CONDUZIONE DEL CANE NELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

È obbligatorio:

- a. utilizzare un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 m;
- b. portare con sé una museruola, da applicare su richiesta delle autorità competenti o in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali;
- c. raccogliere gli escrementi e disporre di strumenti idonei alla loro raccolta.

1 COME PORTARLO IN AUTO

Un solo cane può essere trasportato nell'abitacolo del veicolo, a condizione che non costituisca intralcio al conducente. Se si trasporta più di un cane, questi devono essere custoditi in un'apposita gabbia oppure nel vano posteriore del veicolo, separato mediante rete o altro mezzo idoneo, che, se installato in via permanente, deve essere autorizzato dal competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Motorizzazione Civile.

2 LOCALI ED UFFICI PUBBLICI

I nostri amici a quattro zampe possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e agli uffici aperti al pubblico, purché siano condotti al guinzaglio e, ove necessario, muniti di museruola, salvo diverso divieto disposto dal responsabile del locale e segnalato mediante apposita cartellonistica.

3 SMARRIMENTO - SOTTRAZIONE - CAMBIO DI PROPRIETÀ CESSIONE - DECESSO

- a. Lo smarrimento o la sottrazione devono essere comunicati dal proprietario o dal detentore al Comune di residenza entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento.
- b. Il cambio di proprietà, la cessione o il decesso devono essere comunicati al Comune di residenza entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

4 VIAGGI ALL'ESTERO

È necessario iscrivere il cane all'anagrafe canina regionale, applicare il microchip, effettuare la vaccinazione antirabbica (nonché eventuali ulteriori vaccinazioni richieste dal Paese di destinazione) ed essere in possesso del "Passaporto per animali da compagnia" rilasciato dalla USL.

PRIMA DI ADOTTARE UN CANE È OPPORTUNO PORSI ALCUNE DOMANDE:

1. Ho spazio sufficiente per ospitarlo?
2. Ci sono familiari allergici al suo pelo?
3. Come mi organizzerò durante le vacanze?
4. Avrò il tempo necessario per seguirlo ed educarlo?
5. Dispongo delle risorse economiche per nutrirlo, curarlo e assicurarlo contro eventuali danni che potrebbe provocare?

UN CANE È PER SEMPRE!!!

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI AOSTA Capo III Conduzione e possesso di animali. Art. 27 - Animali da affezione

1. È possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni maleodoranti.
2. I detentori di animali ne assicurano il benessere ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
3. Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi se un'adeguata recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito. Qualora, nonostante l'adeguata recinzione, gli animali disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, è fatto obbligo al proprietario o detentore di installare opportune barriere oscuranti.
4. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati, deve avere al seguito sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro deiezioni ed una bottiglietta di acqua per ripulire eventuali imbrattamenti. L'attrezzatura va esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
5. È fatto obbligo ai conduttori di animali impedire loro di urinare su edifici, monumenti e veicoli in sosta.
6. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo i conduttori di cani guida per non vedenti o in uso alle Forze di Polizia.
7. È vietato somministrare qualunque tipo di alimento ai volatili ed agli animali randagi o abbandonare alimenti agli stessi destinati.

Art. 28 - Disturbo procurato dal possesso di animali

1. Fatte salve le norme penali, il detentore di animali in abitazioni e pertinenze, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo al riposo e alla quiete pubblica e privata, impedendo insistenti e prolungati abbaï, latrati, guaiti o versi di qualsiasi animale che superino la normale tollerabilità.
2. Il detentore dovrà altresì mantenere le condizioni d'igiene degli animali e del luogo di loro detenzione, evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori.

Legge regionale nr. 37 del 22 novembre 2010

ART. 18 - ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di 166,67 euro

ART. 21 - APPLICAZIONE MICROCHIP

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di 166,67 euro

ART. 6 - ACCESSO DEI CANI AI GIARDINI, PARCHI E AREE PUBBLICHE

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di 166,67 euro

ART. 8 - ACCESSO DEI CANI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI E NEI LOCALI ED UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di 166,67 euro

ART. 4 - CURA DEGLI ANIMALI

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di 166,67 euro

Codice della Strada

ART. 169 co. 6 e 10 - TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI

Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione di 87,00 euro
"La mancata osservanza comporta sanzioni amministrative"